



Artigiani
Imprenditori
d'Italia



CASARTIGIANI

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

**9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e
produzione agroalimentare)**

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge
annuale sulle piccole e medie imprese**

(A.S. 1484)

26 giugno 2025

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato, CNA e Casartigiani di fornire il proprio contributo in merito alla discussione del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

Premessa

La legge annuale sulle piccole e medie imprese intervenire su diversi ambiti con l'obiettivo di favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale che in Italia è caratterizzato in particolare da un'amplissima diffusione di micro, piccole e medie imprese (MPMI). Nel confronto internazionale su dati Eurostat relativi al 2023, l'Italia presenta una quota di occupati nelle MPMI del 74,7%, di oltre dieci punti superiore al 64,2% della media europea, e ampiamente superiore alle quote dei maggiori competitor, ossia Francia (55,3%) e Germania (56,5%).

È certamente positivo, pertanto, che il legislatore si proponga di recuperare e dare effettiva attuazione a una norma rimasta sinora inapplicata, l'art. 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180, cercando di cogliere l'occasione per recuperare spazi reali entro i quali provare, da un lato, a programmare e sviluppare, con cadenza periodica, un'azione strutturale destinata a creare condizioni effettive di sviluppo e crescita del nostro sistema di MPMI e, dall'altro, a fornire risposte immediate e reali per il rilancio di una parte così rilevante del sistema delle imprese e, quindi, per l'economia del Paese.

Se è vero, infatti, che le micro, piccole e medie imprese caratterizzano l'ossatura del sistema imprenditoriale italiano, è necessario compiere ogni sforzo a sostegno di questo patrimonio eccezionale che dobbiamo salvaguardare e stabilizzare.

Esprimiamo, pertanto, piena soddisfazione per l'avvio della discussione parlamentare, giudicandolo un segnale di concreta attenzione e un passo significativo per rafforzare e valorizzare un ambito d'impresa che rappresenta il 98% del tessuto produttivo italiano.

Inoltre, riteniamo importante che la discussione parlamentare possa costituire l'occasione per arricchire il testo predisposto dal Governo; in questo senso, ad esempio, pensiamo che nel corso dell'*iter* parlamentare possa trovare spazio anche la riforma della legge quadro per l'artigianato – tanto auspicata dalle scriventi confederazioni – al fine di permettere un adeguamento delle norme vigenti ai profondi cambiamenti che hanno riguardato il settore nel corso degli anni e che hanno bisogno di essere adattati alla nuova realtà economica, molto diversa da quella del 1985, anno di emanazione della suddetta legge quadro.

Il testo approvato in Parlamento, comunque, risponde già a una serie di necessità urgenti per le nostre MPMI, tra cui riteniamo utile richiamare in premessa gli incentivi alle aggregazioni, la semplificazione amministrativa, il miglioramento dell'accesso al credito, la promozione della digitalizzazione e la valorizzazione del trasferimento generazionale delle competenze. Tra le misure più rilevanti, ci sono anche il sostegno per la creazione di reti di impresa e la riforma dei Confidi, più volte sollecitati dalle nostre Organizzazioni, per consentire alle MPMI di affrontare le grandi sfide delle transizioni ecologica e digitale.

Si tratta in conclusione di un provvedimento che ha tutto il potenziale per contribuire al miglioramento del contesto in cui operano le MPMI e di migliorarne sensibilmente la competitività, rafforzando il loro ruolo strategico nell'economia nazionale e nelle catene globali del valore.

Art. 1 - Agevolazioni fiscali per le reti di imprese

Confartigianato, CNA e Casartigiani valutano positivamente l'intervento volto alla reintroduzione di un'agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, consentendo loro di usufruire di un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio accantonati a riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. Il beneficio sarà concesso nel limite complessivo di spesa di 45 milioni di euro ripartiti in 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

L'intervento proposto, infatti, favorisce certamente la condivisione di processi e di costi fissi tra imprese e generano benefici sulla produttività, sostenendone il miglioramento registrato negli ultimi anni. Come documentato nell'ultima relazione della Banca d'Italia, tra il 2019 e il 2024 il valore aggiunto per ora lavorata è cresciuto in Italia dell'1,6% a fronte del +0,7% registrato in Germania e in controtendenza al calo del 3,1% della Francia.

Tuttavia, a nostro avviso, la discussione parlamentare dovrebbe cogliere l'occasione per approfondire e introdurre interventi ancillari alla disciplina generale sulle reti di impresa, al fine di consentire di esprimerne tutte le potenzialità. Da sempre si cerca una strada per favorire la crescita dimensionale del sistema imprenditoriale italiano. I successi registrati negli anni dai vari interventi di *policy* sono esigui, con la conseguente perdita di una buona fetta dei marchi storici affermati, e la difficoltà a diffondere strumenti di rafforzamento finanziario delle imprese o la loro patrimonializzazione.

Per tali ragioni si potrebbe immaginare la creazione di uno strumento di incentivazione in grado di garantire l'approccio reticolare fra le imprese di piccole dimensioni in modo che queste possano man mano scalare progetti d'impresa più consistenti anche in relazione alla complessità degli *asset* di innovazione previsti sul mercato, primi fra tutti l'economia circolare e le grandi transizioni.

Potrebbe pertanto essere opportuna l'introduzione di una misura diretta a incentivare la costituzione di reti di imprese che:

- a) in attuazione dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c), d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, definisca le modalità applicative previste dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n° 5 e successive modificazioni, volte a favorire l'aggregazione tra le micro, piccole e medie imprese per accrescerne individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato;
- b) preveda un incentivo fiscale, sotto forma di credito di imposta nella misura del 50 per cento, sino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa, per gli investimenti realizzati all'interno di una aggregazione di imprese, in forma di contratto di rete ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. La medesima agevolazione potrebbe inoltre essere estesa a forme di aggregazione anche informali, che si riconoscano in uno specifico "programma di rete", preventivamente asseverato da organismi espressi dalle Organizzazioni di rappresentanza delle imprese muniti degli specifici requisiti *ad hoc* previsti, ovvero da organismi pubblici all'uopo individuati, in cui si attesti la finalizzazione del programma stesso allo sviluppo della capacità innovativa e competitiva della forma aggregata.

Inoltre, per consentire un maggiore sviluppo dei sistemi di aggregazione e di rete fra le imprese, dovrebbero "essere date gambe" alla norma contenuta nel comma 2, dell'art. 42, della legge 122/2010 in relazione ai seguenti punti:

- a) proprietà industriale: prevedere una specifica modalità di accesso ai titoli della proprietà industriale attraverso provvedimenti, incentivi, e forme di accompagnamento dei vari soggetti di sistema (camere di commercio, aziende speciali, enti di ricerca, etc.);

- b) diritto del lavoro: prevedere modalità di accesso privilegiato per i lavoratori assunti dalla rete, o per i ricercatori distaccati dagli enti di ricerca;
- c) incentivi per i progetti di collaborazione con gli enti di ricerca: prevedere modalità di facilitazione per la costruzione di relazioni e rapporti di collaborazione tra i centri di ricerca e le reti di imprese (attività di prima formazione e di aggiornamento, accesso alle banche dati progettuali, partenariati europei);
- d) appalti pubblici: stabilire uno specifico meccanismo di coinvolgimento della rete di imprese quale referente per l'accesso agli appalti pubblici;
- e) gestione amministrativa: prevedere una semplificazione amministrativa per gli adempimenti che sono richiesti in via ordinaria alle imprese (contabili, ambientali, certificazione e qualità);
- f) accesso al credito: individuare una specifica modalità di sistema che garantisca la piena realizzazione del *rating* di rete.

Da ultimo, sulla falsariga degli strumenti di sostegno strutturato all'innovazione e alla ricerca, quali sono ad esempio i "project bond", dovrebbero essere sviluppati strumenti specifici anche a supporto delle aggregazioni in rete di imprese, per sostenere progetti di innovazione che l'impresa da sola difficilmente sarebbe in grado di aggredire, ma che riuscirebbe a sostenere efficacemente in una dimensione aggregata. Da questo punto di vista, pertanto, anche gli strumenti di finanziamento per le imprese alternativi al canale bancario dovrebbero essere concepiti con riferimento a forme aggregate di relazione tra imprese e alle reti di imprese.

Art. 2 - Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda

La norma destina 100 milioni di euro al settore moda, al fine di favorirne la transizione verso un'economia ecosostenibile. Si tratta certamente di una prima risposta all'esigenza di orientare le imprese verso i temi della transizione *green*.

La misura va, infatti, a sostenere un sistema di imprese *leader* europeo del settore, colpito da una grave crisi. Secondo i dati Eurostat, l'Italia è il primo Paese europeo per occupati nella moda, con 461mila addetti, pari a oltre un quarto (27,8%) del totale del settore moda dell'Unione europea. Nella moda italiana la quota di occupati nelle MPMI sale al 79,4%. Nel primo quadrimestre del 2025 persiste una grave caduta della produzione della moda in Italia, il cui indice elaborato dall'Istat segna un calo del 9,3% su base annua, a fronte del -2,4% della media della manifattura.

In particolare, la norma introduce misure per incentivare le "forme di aggregazione tra imprese" del settore moda destinando le risorse stanziare ai mini-contratti di sviluppo legati a programmi di investimento di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni.

Tuttavia, le imprese a cui è indirizzata la misura sono essenzialmente micro e piccole che anche in forma aggregata (storicamente poco praticata nel tessuto imprenditoriale nazionale di settore), difficilmente riuscirebbero a sostenere investimenti di importo minimo pari a 3 milioni di euro.

Affinché le filiere della moda italiana, distribuite su distretti, possano davvero usufruire delle agevolazioni introdotte dal Governo, infatti, bisognerebbe ritrarle e prevedere "micro-contratti di sviluppo", legati a programmi di investimento a partire da € 200.000.

Volendo immaginare, inoltre, un'aggregazione di imprese che abbia come capofila una grande azienda, tale operazione dovrebbe essere accompagnata da un "contratto di responsabilità" che impegni la capofila a produrre almeno l'80% all'interno delle filiere italiane, attuando di fatto una reale e seria operazione di *reshoring*, anziché eseguire solo la fase di finissaggio sul territorio nazionale.

In tal modo, si eviterebbe che gli incentivi vadano a beneficio di marchi che negli anni hanno delocalizzato la maggior parte delle produzioni, impoverendo le filiere nazionali e creando un

mismatch tra domanda ed offerta di lavoro nell'ambito manifatturiero, uno dei pochi settori ad alta intensità di lavoro ancora radicato in Italia.

Art. 3 - Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi

Sicuramente di interesse è il contenuto dell'articolo 3, che individua un innovativo strumento mutualistico che riconosce le "centrali consortili" quali "enti mutualistici di sistema" con funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di MPMI già riunite in consorzi di filiera; tali enti assumono utilmente, quindi, la forma giuridica definita di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile.

Sul punto si ritiene che la "centrale consortile" possa positivamente supportare e accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per il tramite di modelli organizzativi di partenariato efficienti e allo stesso tempo solidaristici. Sarebbe tuttavia opportuno orientare il legislatore delegato, competente a emanare la disciplina attuativa della norma, alla definizione di un perimetro il più possibile inclusivo dello strumento, attraverso la definizione di un concetto largo di "consorzi di filiera", in grado di valorizzarne, tra l'altro, anche la promozione e l'emanazione da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle imprese.

Art. 4 - Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale

Gli interventi per incentivare l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale nelle imprese sono vitali per affrontare una grave crisi demografica. Mentre il sistema delle imprese private, secondo i dati dell'Inps relativi al 2023, conta il 19,8% dei dipendenti con 55 anni e oltre, una quota che sale al 21,0% per dipendenti con qualifica di operaio, le previsioni demografiche dell'Istat indicano che nell'arco dei prossimi dieci anni la popolazione in età lavorativa (20-64 anni) scenderà di 5 milioni 720mila unità, cumulando un calo del 16,6% tra il 2025 e il 2045.

In tale contesto si inserisce anche la persistente difficoltà di reperimento del personale, problematica che risulta più accentuata per l'artigianato. Infatti, la crescita complessiva del mercato del lavoro italiano si associa a un rilevante e crescente **mismatch tra domanda e offerta di lavoro**, soprattutto se qualificato. Da una analisi dei dati annuali dal Sistema informativo Excelsior, nel 2024 le imprese italiane indicano una difficoltà di reperimento del personale nel 47,8% delle entrate previste, in aumento di 2,7 punti percentuali rispetto al 45,1% del 2023. La difficoltà di reperimento nelle **micro e piccole imprese (MPI)** sale al 51,3% (3,2 punti in più del 48,1% nel 2023), per arrivare al **59,2% nelle imprese artigiane**, quota superiore di 11,4 punti percentuali alla media delle imprese del 47,8% e in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 55,2% del 2023.

Il progressivo invecchiamento della classe imprenditoriale e la conseguente necessità di manodopera qualificata rendono strategico per l'economia italiana il passaggio generazionale nelle imprese, una fase particolarmente critica nella vita dell'azienda che, insieme al trasferimento del controllo all'interno della famiglia, innesca profondi processi di trasformazione strutturale dell'impresa stessa.

Per tali ragioni, e ancorché analoghe misure di incentivo già previste in passato non abbiano raggiunto appieno i risultati auspicati, si esprime una valutazione complessivamente positiva sulla misura proposta dalla norma in esame che si pone l'obiettivo non solo di garantire la continuità

aziendale ma anche la preservazione e lo sviluppo di nuove competenze cruciali per la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese.

A tale riguardo, ribadiamo la necessità di puntare sull'apprendistato professionalizzante come unico canale incentivato di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, in primo luogo ripristinando la decontribuzione totale per i primi tre anni di contratto per le imprese artigiane e in ogni caso per quelle fino a 9 dipendenti, nonché prevedendo specifici e stabili incentivi per la copertura dei costi sostenuti dalle imprese per il tutoraggio dell'apprendista, molto spesso svolto nelle micro e piccole imprese direttamente dal titolare.

Rispetto, infine, alla possibilità di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dal c.d. Decreto Coesione (*bonus giovani, bonus donne, ZES Mezzogiorno*), evidenziamo che le stesse sono limitate a uno specifico arco temporale. Per tale ragione l'adozione di un lasso temporale più ampio sarebbe in linea con la sperimentazione prevista dalla norma per gli anni 2026 e 2027 e permetterebbe alle imprese una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione.

In tal senso, sarebbe utile introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione che permetta alle imprese di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro, o quantomeno di prevedere che le agevolazioni siano garantite per almeno un triennio.

Art. 5 - Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi

L'articolo 5 del disegno di legge in discussione affida al Governo il compito di adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzazione, al riordino e alla semplificazione della normativa attualmente vigente in materia di confidi, preservandone e valorizzandone la natura mutualistica.

Il riordino della disciplina dei confidi si prospetta in una fase delicata sul fronte del credito alle micro e piccole imprese, che registra un *trend* peggiore per queste ultime, *"un andamento che merita attenzione"* come indicato nelle ultime considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia: *"un'adeguata disponibilità di credito è essenziale per sostenere gli investimenti e favorire la ripresa produttiva soprattutto per le aziende più piccole, che incontrano maggiori difficoltà di accesso a fonti alternative di finanziamento"*.

In particolare, la delega è orientata da specifici criteri direttivi che interessano numerosi aspetti qualificanti e recepiscono molte delle istanze avanzate da tempo anche dalle scriventi Confederazioni:

- a) la necessità di riordinare la disciplina dei confidi, ridefinendone il perimetro operativo in modo più coerente con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia nell'assistenza alle MPMI, non solo nel campo della garanzia, ma anche nell'erogazione di altri servizi finanziari;
- b) l'ampliamento della base sociale dei confidi, includendo soggetti diversi dalle MPMI e dai liberi professionisti;
- c) la revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo previsto dall'art. 106 del TUB, al fine di incentivare i processi di aggregazione e rafforzare la stabilità del settore, superando la frammentarietà del sistema e dando concreta attuazione al principio di proporzionalità, con l'obiettivo di accrescere l'utilità di tali soggetti nei confronti delle imprese associate;
- d) la ridefinizione delle attività esercitabili dai confidi iscritti al medesimo albo, tenendo conto delle loro caratteristiche operative e della specificità della loro missione mutualistica, con particolare attenzione allo sviluppo di servizi di consulenza e assistenza rivolti alle imprese consorziate o socie;

- e) la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio a beneficio delle imprese;
- f) la promozione di forme di integrazione tra confidi, anche su base inter-consortile.

Come già evidenziato, tali principi trovano la nostra piena condivisione e dimostrano una significativa sensibilità da parte del legislatore, che ha saputo cogliere e interpretare in modo puntuale le trasformazioni in atto nel contesto economico e sociale, definendo un quadro normativo per l'adozione degli atti delegati in grado di valorizzare il ruolo centrale dei Confidi nel mercato del credito e della garanzia a sostegno dell'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese.

In particolare, i criteri individuati appaiono adeguati a potenziarne la competitività e l'innovazione dei servizi resi alle imprese, sia in quanto riconoscono nella mutualità dei confidi uno strumento efficace per sostenere le imprese italiane in questa fase di cambiamento sia in quanto ne rafforzano l'efficacia nel soddisfare le nuove e sempre più evolute esigenze del tessuto produttivo.

Tuttavia, alla luce della persistente contrazione del credito e del continuo processo di concentrazione del sistema bancario, riteniamo necessario procedere fin da subito con l'attuazione di alcune misure prioritarie, quali:

- l'ampliamento del perimetro operativo dei confidi e la revisione del criterio della cosiddetta "prevalenza delle attività", riconoscendo loro la possibilità di svolgere tutte le attività oggi riservate agli altri intermediari iscritti al medesimo Albo unico, superando gli attuali limiti quantitativi e normativi;
- il superamento delle restrizioni in materia di partecipazioni societarie, consentendo ai confidi di acquisire partecipazioni con le stesse regole previste per gli altri intermediari vigilati.

L'adozione tempestiva di queste misure consentirebbe ai confidi di rispondere in modo più adeguato alle nuove e crescenti esigenze di credito e di supporto espresse, in particolare, dalle micro, piccole e medie imprese.

In questa prospettiva, i confidi – anche attraverso sinergie con altri soggetti del sistema – sarebbero in grado di strutturare e offrire un ventaglio più ampio di prodotti e servizi tarati sulle esigenze specifiche delle imprese, oltre a rappresentare un canale più efficiente per la veicolazione delle risorse pubbliche messe a disposizione da Stato, Regioni ed Enti locali attraverso politiche di incentivazione.

Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di introdurre con urgenza tali disposizioni direttamente all'interno del disegno di legge attualmente in discussione, attraverso la modifica dell'articolo 112 del TUB, rivedendo conseguentemente il contenuto della delega e sopprimendo il criterio di cui alla lettera d).

Da ultimo si ravvisa l'esigenza di estendere maggiormente la sinergia e la complementarietà della garanzia mutualistica dei Confidi con la garanzia pubblica, fondamentali per ampliare il perimetro di imprese beneficiarie dell'azione dello Stato, rendere più efficiente l'impiego delle risorse pubbliche, in primo luogo proseguendo gli interventi attuati sul Fondo di Garanzia per le PMI, consentire a un maggior numero di imprese di beneficiare del supporto dei Confidi.

Art. 7 - Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori

La disposizione è da valutare positivamente, in quanto accoglie l'istanza delle scriventi confederazioni volte a esonerare i carrelli elevatori, utilizzati dalle imprese all'interno delle aree di lavoro aziendali, dall'obbligo assicurativo per la RC auto, introdotto dal d.lgs. 184/2023.

In particolare, l'esonero opera sia per i carrelli elevatori, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, sia per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria RC auto – come ad esempio l'assicurazione sul fabbricato – che garantisce, comunque, un adeguato ristoro ai danneggiati.

Riteniamo, tuttavia, che l'esonero dall'obbligo assicurativo debba essere ulteriormente esteso ad altre tipologie di veicoli: quelli esposti nei locali dei concessionari auto, e i vecchi veicoli presenti nei locali aziendali non utilizzati in alcun modo dall'impresa. Si tratta, infatti, di veicoli che o temporaneamente o in via definitiva non circolano e non svolgono funzioni di trasporto. *Mutatis mutandis*, analoghe osservazioni e criticità valgono anche nel comparto dell'autotrasporto, in particolare per le situazioni di sinistri che coinvolgono i rimorchi degli automezzi, per cui sembrerebbe che il legislatore abbia disposto l'obbligo di una assicurazione separata dal mezzo trainante.

Art. 8 - Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG

Gli interventi per la semplificazione sono rilevanti in un contesto che vede le imprese italiane maggiormente gravate dalle difficoltà burocratiche: secondo una rilevazione della Commissione europea nel 2024 il 45% degli imprenditori italiani – undici punti superiore al 34% della media europea – ritiene che la complessità delle procedure amministrative sia un grande problema per l'impresa.

Tali interventi di semplificazione appaiono ancora più necessari in materia di salute e sicurezza, a fronte di un quadro normativo che ancora sconta un'eccessiva complessità rispetto a un panorama produttivo fatto per il 95% di micro e piccole imprese.

Al fine di garantire una sicurezza davvero efficace, è quindi prioritario investire in prevenzione, garantendo adeguati finanziamenti e sostegno all'adozione di misure di prevenzione e a investimenti in sicurezza, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese.

In tale contesto, l'attuale impianto dei principali strumenti già oggi messi a disposizione dall'INAIL (OT23 e Bando ISI) "privilegia" strumenti di gestione della salute e sicurezza, quali SGSL certificati o MOG asseverati, che, seppur efficaci nella riduzione degli eventi infortunistici, non sono tuttavia di facile adozione (sia sotto il profilo gestionale sia economico) e mantenimento da parte delle micro e piccole imprese.

Peraltro, se è vero, infatti, che quasi 8 mila aziende sono certificate con la ISO 45001-2023 e circa 28mila con la ISO 45001-2018, è altrettanto vero che di queste solo l'8% sono microimprese.

L'obiettivo deve, quindi, essere quello di accompagnare le imprese verso l'adozione di "politiche per la sicurezza" con strumenti tarati sulla "taglia" aziendale, ferma restando la necessità di rafforzare tutti gli strumenti di sostegno per le micro e piccole imprese attraverso un ampliamento delle risorse e la semplificazione dei meccanismi di erogazione degli incentivi.

Per tale ragione Confartigianato, CNA e Casartigiani valutano positivamente la scelta di individuare nell'INAIL il soggetto che, d'intesa con le organizzazioni comparativamente più rappresentative, non solo elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione per micro, piccole e medie imprese ma supporti le imprese stesse sul piano gestionale e applicativo.

Si tratta di una previsione opportunamente ispirata al principio di proporzionalità degli adempimenti in materia di salute e sicurezza rispetto alla dimensione aziendale, e con riguardo alla quale si auspica una fattiva collaborazione con l'INAIL.

Con specifico riferimento, invece, alla possibilità di erogare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza durante i periodi di cassa integrazione, appare necessario chiarire quale sia la portata della norma, tenendo conto del fatto che la formazione prevista dalla legge n. 92/2012 riguarda la capacità professionale del lavoratore o la riqualificazione del lavoratore stesso.

Art. 9 - Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile

Si valuta positivamente l'introduzione della previsione normativa in oggetto che mira a risolvere una criticità evidenziata da Confartigianato, CNA e Casartigiani sin dall'emanazione della legge n. 81/2017.

L'attuale previsione, infatti, tiene in opportuna considerazione la circostanza che lo svolgimento della prestazione in modalità agile non consente al datore di lavoro di disporre dei luoghi, diversi da quelli aziendali, in cui l'attività lavorativa viene svolta con la conseguente impossibilità di adottare le necessarie misure anche in tema di salute e sicurezza.

Per tale ragione, la possibilità di assolvere tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza attraverso la consegna dell'informativa di cui all'articolo 22 della legge n. 81/2017 costituisce un'importante semplificazione in materia.

Art. 10 - Operatori del settore hotel, ristorazione e catering

Con riferimento al comma 1, andrebbe definito con maggiore esattezza e precisione l'operatore economico del settore Horeca (*Hotel, Restaurant, and Catering/Café*), chiarendo che ci si riferisce a qualsiasi entità economica del settore della ristorazione e dell'ospitalità, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'impresa individuale, una società o un altro tipo di organizzazione aziendale. La dizione esatta del predetto operatore economico dovrebbe includere ristoranti, bar, hotel, *catering*, e altre attività legate alla fornitura di cibo, bevande e servizi di alloggio al di fuori dell'ambiente domestico.

In termini più specifici, un operatore economico nel settore Horeca può essere: un'impresa individuale, ossia un singolo proprietario che gestisce un ristorante, un bar o un piccolo hotel; una società, vale a dire un'azienda che gestisce una catena di ristoranti, un gruppo di hotel o un'impresa di *catering*; un artigiano, cioè un imprenditore che produce o fornisce beni o servizi specifici per il settore, come, ad esempio, un fornaio che vende pane a ristoranti o un pasticciere che fornisce dolci; un consorzio o un raggruppamento di imprese, ossia un'associazione di operatori economici che collaborano per raggiungere obiettivi comuni nel settore Horeca.

Inoltre, il termine operatore economico può anche riferirsi a: fornitori, vale a dire aziende che forniscono materie prime, attrezzature o altri prodotti necessari per le attività del settore Horeca; distributori, cioè imprese che si occupano della distribuzione di prodotti alimentari e non solo, ai locali del settore; agenzie, vale a dire società che offrono servizi di consulenza, formazione o supporto alle attività del settore.

In sintesi, chiunque svolga un'attività economica nel campo degli hotel, ristoranti e bar, può essere considerato un operatore economico nel settore Horeca. In altre parole, è colui che opera nell'ambito dell'ospitalità, della ristorazione e della somministrazione di cibo e bevande, concorrendo a perfezionare quell'esperienza "fuori casa" propria dei consumatori.

Avuto riguardo al comma 2, si propone la soppressione sulla scorta del fatto che il distributore che opera nel settore Horeca deve essere in grado di fornire un servizio efficiente, affidabile e flessibile, che soddisfi le esigenze specifiche di hotel, ristoranti e bar. Ciò serve a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti consegnati con il rispetto delle normative sulla conservazione e il trasporto dei prodotti alimentari, con particolare attenzione alla catena del freddo (quando necessario), nonché assicurando la garanzia di prodotti conformi alle normative sulla sicurezza alimentare e di alta qualità.

Art. 13 - Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite

Al fine di contrastare le recensioni false, dannose e fraudolente nel settore turistico e della ristorazione, è possibile adottare diverse strategie, tra cui l'implementazione dei sistemi di verifica dell'autenticità delle recensioni, l'obbligo di identificazione del recensore e l'incentivazione alla segnalazione di recensioni sospette. Inoltre, è fondamentale che le piattaforme online rafforzino i controlli e le sanzioni per chi diffonde recensioni false, promuovendo al contempo la trasparenza e l'educazione degli utenti.

Art. 18 - Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di *Start up* e PMI innovative

La norma prevede una delega al Governo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di *start-up* innovative, di *spin off*, di incubatori e acceleratori di *start-up* e di PMI innovative, mediante la redazione di un testo unico. Tra i principi e criteri direttivi si evidenziano la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari.

In modo condivisibile, pertanto, si cerca di razionalizzare la disciplina legata alle *start-up* innovative, cercando di definire un quadro semplice, certo e stabile di riferimento.

Come noto, l'ecosistema delle *start-up* e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative è diventato realtà, in Italia, quando, con il rapporto «Restart, Italia!» del 2012, si è riconosciuta la necessità di una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

Il tema dell'avvio di impresa è un aspetto essenziale che segna lo stato di salute economica di un Paese. Non a caso si fa sempre più serrato il confronto tra sistemi-Paese nella loro interezza in relazione alla capacità di accogliere i nuovi ingressi nel mercato e si pone molta enfasi sul tema degli ecosistemi dell'innovazione: basti pensare a quelli più tradizionali, quali la Silicon Valley, Israele, i Paesi del Nord Europa, ma anche a quelli legati a nuovi progetti come la Station F di Parigi o l'Hub Criativo do Beato a Lisbona, solo per citare alcuni esempi a noi più vicini.

L'inquadramento normativo nel nostro Paese – grazie alla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (per la definizione delle *start-up* innovative) e alla legge 24 marzo 2015, n. 33 (per la definizione delle PMI innovative) da molti giudicate tra le migliori in Europa – ha sicuramente favorito un accrescimento

della sensibilità generale del mercato e degli operatori economici e finanziari verso i temi dell'innovazione.

Peraltro, la normativa sopra richiamata si inquadra nel più ampio contesto degli interventi a sostegno della transizione digitale, finalizzati a promuovere l'innovazione del sistema produttivo quale veicolo per rafforzare la competitività del Paese.

Tuttavia, a nostro avviso, gli interventi normativi in materia dovrebbero essere parte di una strategia più ampia diretta a favorire un quadro strutturato di misure volte a sostenere l'avvio e la crescita delle imprese, contribuendo a diffondere, in generale, presso le *start-up* e le MPMI gli sviluppi tecnologici più recenti, evitando di circoscrivere i beneficiari attraverso *target* definitivi esclusivi.

Al momento il rilievo principale viene posto sulle caratteristiche che debbono essere possedute dalle *start-up* innovative e dalle PMI innovative e che rispondono ad alcuni requisiti fondamentali.

Il sostegno alle imprese più avanzate tecnologicamente, pertanto, pur risultando un avanzamento rispetto al passato, ma non è in grado di rappresentare in maniera completa un fabbisogno più ampio del sistema produttivo e della società civile.

Un quadro strutturale di interventi a supporto delle *start-up*, pertanto, dovrebbe essere quello di far tornare al centro del dibattito del nostro Paese la cultura d'impresa in abbinamento a un modo completamente nuovo di "intraprendere", in grado di supportare gli aspiranti imprenditori ad avviare *start-up* orientate all'innovazione secondo le logiche tecnologiche e organizzative della nostra epoca.

Nel concreto le scriventi Confederazioni ravvisano l'esigenza di rafforzare l'incisività del sostegno pubblico ai processi di innovazione del tessuto produttivo intervenendo in modo coordinato dal lato dell'offerta, con politiche a favore dei soggetti dell'innovazione, e da quello della domanda, con politiche rivolte alle imprese innovative.

Dal lato dell'offerta occorre definire strategie e interventi tesi a razionalizzare i soggetti deputati a supportare le imprese innovative, sistematizzando gli ambiti di intervento, evitando duplicazioni e sovrapposizioni nelle funzioni svolte e nelle agevolazioni concesse, accrescendo il livello qualitativo dei servizi di accompagnamento.

Dal lato della domanda appare indispensabile stimolare e favorire la capacità innovativa anche le micro e piccole imprese, estendendo l'ambito di applicazione della normativa alle imprese che realizzano in settori tradizionali innovazioni rilevanti e a quelle che effettuano innovazioni incrementali, e non solo innovazioni *disruptive*. Inoltre, alcuni requisiti fissati per le *start up* e le PMI innovative dovrebbero essere resi più adeguati alla dimensione di micro impresa che, ai sensi dell'ultima legge per la concorrenza, tali soggetti possono assumere.

Al pari di quanto avviene per le *start-up* e le PMI innovative, che possono usufruire di misure di agevolazione dedicate, che nel tempo hanno dimostrato una buona *performance*, è indispensabile definire un sistema articolato e robusto di interventi a sostegno delle *start-up* e delle PMI non classificate come innovative, che costituiscono la struttura portante del sistema produttivo del Paese.

Il legislatore dovrebbe quindi porre al centro degli interventi di politica economica e industriale il coinvolgimento di soggetti interessati ad avviare nuove imprese secondo alcune leve prioritarie:

- utilizzare strumenti digitali;
- ricorrere a una maggiore flessibilità che consenta di avviare un'impresa anche con adempimenti pari a zero per i primi anni di vita;
- favorire forme organizzative reticolari tra giovani *startupper* in modo da contenere i costi di avvio anche grazie all'utilizzo di luoghi fisici di "produzione" pubblica o condivisa;

- garantire lo sviluppo di attività di *open innovation* e di innovazione sociale;
- favorire approcci lavorativi *smart* e ubiquitari anche con il superamento di luoghi fissi di produzione, specialmente per i servizi.

In tal modo si faciliterebbe l'attrattività del nostro Paese, nel suo complesso, per nuovi aspiranti imprenditori. Si tratterebbe, insomma, di rilanciare la cultura d'impresa sostenendo l'avvio di nuove attività con risorse economiche adeguate, messe a disposizione dallo Stato e da privati.

Sotto questo profilo, pertanto, si dovrebbero diffondere e rendere più fluidi e appetibili i due principali incentivi pubblici "a banda larga" ("SelfiEmployment" e "On Nuove Imprese a tasso zero") con una dotazione finanziaria più consistente e uno stanziamento annuo complessivo almeno decuplicato, per garantire un effetto volano per l'intero Paese. Dovrebbero, inoltre, essere resi disponibili misure e incentivi fiscali specifici per tutti i soggetti privati (tra cui banche e fondazioni) che, con risorse proprie, entrano nel capitale di nuove imprese, e in particolare di reti di imprese, forme cooperative, successioni d'impresa, società collaborative.

Art. 19 - Modifiche al Garante per le micro, piccole e medie imprese

Le scriventi Organizzazioni valutano positivamente l'ampliamento della funzione del Garante, già previsto dall'articolo 17 dello Statuto delle imprese, estendendola anche alle *start-up*, oltre che alle micro, piccole e medie imprese, con particolare riferimento all'introduzione di un nuovo approccio alla consultazione, denominato "Reality Checks", con l'obiettivo di raccogliere informazioni, in determinati settori, con il coinvolgimento di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, al fine di identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme.

Inoltre, a fronte delle molteplici sfide climatiche e crisi emergenziali cui le micro e piccole imprese operanti nel mercato interno sono sottoposte – tra queste la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e la prevenzione dei rischi legati al clima – si propone l'estensione delle funzioni del predetto Garante. In specie, sarebbe assai opportuno consultare periodicamente su tali tematiche le organizzazioni dell'artigianato e delle piccole imprese, nonché valorizzare le modalità e le soluzioni più competitive (le c.d. buone prassi di *policy* pubbliche e quelle del settore privato), monitorare le criticità che emergono sul piano nazionale, transfrontaliero ed europeo. Il fine risiede nell'accompagnare e sostenere la continuità aziendale, in particolare delle piccole imprese, rafforzandone le capacità di pianificazione strategica come peraltro richiamato nella legislazione europea sull'emergenza e la resilienza del mercato Interno (Regolamento (UE) 2024/2747 Imera, Internal Market Resilience Act).

ULTERIORI PROPOSTE DI INTERVENTO

1. Riforma della legge-quadro per l'artigianato (L. 443/85)

Un provvedimento sulle piccole e medie imprese non può non occuparsi di artigianato.

Come recentemente ricordato anche dal Presidente della Repubblica, l'artigianato è un filo continuo della nostra storia, un elemento costitutivo della nostra identità che trova un espresso richiamo nell'art. 45, co. 2, della Costituzione ove si dispone che "la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".

A 40 anni dall'approvazione della legge 8 agosto 1985, n. 443, pertanto, Confartigianato, CNA e Casartigiani hanno avviato una riflessione sulle sue prospettive di riforma, per consentire all'impresa artigiana di essere protagonista in un mercato in continua evoluzione, cogliendo le sfide della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e dell'evoluzione tecnologica.

Il dettato costituzionale, infatti, richiede una nuova attuazione, perché tutto è cambiato: la società, il mercato, la tecnologia, le forme dell'impresa, le aspettative dei giovani, le sfide ambientali e sociali. Serve, pertanto, una legge che racconti l'artigianato del presente e ne proietti la forza nel futuro, consapevoli che il nuovo imprenditore artigiano è un protagonista dell'economia e della comunità in cui opera.

Alcuni recenti dati sulle imprese artigiane renderanno più facile comprendere la necessità di tale riforma. Si pensi ad esempio agli attuali limiti dimensionali: alle imprese artigiane è pressoché preclusa la possibilità di crescere dimensionalmente all'interno del perimetro della piccola impresa europea (da 1 a 49 dipendenti). Restrizione non giustificata da alcuna ragione connessa ai sistemi produttivi o all'organizzazione aziendale, se non dall'anacronistica visione dell'artigianato come "impresa minore" legata a mere attività manuali svolte dal titolare e da un numero esiguo di dipendenti.

Secondo i dati ISTAT, infatti, nel 2022 (ultima rilevazione disponibile) le imprese artigiane che impiegano tra 20 e 49 dipendenti rappresentano solo il 6,9% delle imprese totali rientranti in questa fascia dimensionale. Percentuale questa molto distante sia dal 27,7% delle imprese artigiane presenti nella classe da 1 a 5 dipendenti sia dal 17,8% delle imprese rientranti nella classe dimensionale tra i 16 e i 19 dipendenti.

Questi dati dimostrano che il settore artigiano non ha affatto perso la sua vitalità, ma necessita di norme al passo con i tempi che gli consentano di operare non solo in un mercato di prossimità, ma in un mercato globale sempre più caratterizzato dalla digitalizzazione.

L'intervento normativo che proponiamo si muove, naturalmente, all'interno della cornice del Titolo V della Costituzione, così come riformato nel 2001, e delle pronunce della Corte costituzionale in materia di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Le modifiche rientrano, da una parte, nell'ambito delle materie riservate in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato (ordinamento civile, previdenza sociale, etc.) e, dall'altra, in quelle di natura "trasversale" (tutela della concorrenza e semplificazione) per le quali lo Stato, garante degli interessi collettivi e delle posizioni costituzionalmente rilevanti, conserva le proprie competenze esclusive, che sono comunque suscettibili di influire sull'esercizio delle competenze legislative delle Regioni, tra le quali rientra anche l'artigianato.

Di seguito, una sintesi delle principali proposte:

➤ **Visione del nuovo imprenditore artigiano: creatività, non solo manualità**

Alla luce di quanto detto in precedenza, occorre ripensare la definizione legislativa di artigianato sempre incentrandola, come già previsto dall'attuale legge quadro, sulla figura dell'imprenditore artigiano ma valorizzandone, oltre al tradizionale apporto manuale, quello di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa nel processo produttivo.

Oggi più che mai, ideazione e creazione sono l'essenza dello spirito artigiano e rappresentano il valore distintivo dell'artigianalità e pertanto, devono trovare un espresso riconoscimento normativo.

➤ **Dinamismo e competitività dell'artigianato: eliminazione di vincoli societari e organizzativi**

Una "nuova" legge quadro deve riconoscere che l'impresa artigiana è un'impresa in evoluzione, capace di adattarsi, di innovare, di aggregarsi e che deve poter crescere rimanendo 'artigiana' nei valori.

L'attuale disciplina, al contrario, colloca l'impresa artigiana entro una "riserva indiana" dai confini eccessivamente ristretti, giacché preclude all'imprenditore artigiano di adottare alcune scelte organizzative – che meglio consentirebbero lo sviluppo della propria azienda – mantenendo al contempo la qualifica artigiana.

A tal fine, si ritiene necessario rimuovere alcuni vincoli societari e organizzativi che oggi impediscono lo sviluppo costituzionalmente garantito dell'impresa artigiana.

Come accennato in precedenza è, innanzitutto, necessario **rivedere gli attuali limiti dimensionali** delle imprese artigiane, innalzando le soglie numeriche fissate dall'art. 4 della legge 443/1985, mantenendo l'attuale distinzione principale tra lavorazioni "in serie" e "non in serie".

In ambito societario un ulteriore limite è rappresentato dal vincolo per il quale un'impresa costituita in forma societaria può essere artigiana solo a condizione che la maggioranza dei soci presti il proprio lavoro nel processo produttivo. Da ciò ne consegue, ad esempio, che, quando un socio artigiano cessa la sua attività, venendo meno tale maggioranza, l'impresa perde la qualifica artigiana. Risulta spesso difficile, infatti, reintegrare il socio artigiano con un soggetto che abbia i medesimi requisiti e competenze. Riteniamo, pertanto che anche nell'ottica di garantire la continuità e lo sviluppo dell'impresa artigiana, sia necessario **riconoscere il carattere artigiano delle società anche nel caso in cui un solo socio partecipi al processo produttivo.**

Parimenti, appare opportuno prevedere **maggiore flessibilità per i consorzi artigiani**, consentendo che possano essere costituiti non solo da imprese artigiane, ma anche da PMI e imprese artigiane, purché queste ultime siano almeno la maggioranza. Ad oggi, infatti, qualora un consorzio artigiano avesse necessità – ai fini del conseguimento degli scopi consortili – di fare entrare nella compagine una piccola o media impresa, questo determinerebbe il venir meno della qualifica artigiana del consorzio stesso, limitando di fatto l'iniziativa economica degli imprenditori.

Nel nuovo quadro normativo, inoltre, potrebbe essere superata l'anomala previsione della facoltatività dell'iscrizione delle **S.r.l. pluripersonali all'albo delle imprese artigiane**, prevedendo anche per esse l'**obbligo di iscrizione**, come avviene per tutte le altre imprese che possiedono i requisiti artigiani.

Venendo ora agli aspetti organizzativi, si evidenzia come le leggi di settore dell'artigianato prevedano il possesso di specifici requisiti professionali esclusivamente in capo all'imprenditore artigiano. Si

propone di consentire a quest'ultimo di **nominare un soggetto terzo quale responsabile tecnico** – in possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi di settore – mantenendo la qualifica artigiana. A titolo esemplificativo è opportuno richiamare la fattispecie in cui l'impresa artigiana – a causa del passaggio generazionale dell'azienda – venga cancellata dall'Albo delle imprese artigiane, nonostante la struttura societaria e il processo produttivo rimangano inalterati. Pensiamo, ad esempio, al caso in cui il socio artigiano che possiede i suddetti requisiti cessa l'attività e non sia prontamente sostituito da un nuovo socio con le medesime competenze. Con la modifica proposta, si consentirebbe all'impresa artigiana di sostituire tale soggetto con un proprio dipendente o un collaboratore familiare, nominandolo responsabile tecnico e mantenendo inalterata la qualifica artigiana dell'azienda.

Occorre, infine, prevedere che l'impresa artigiana possa avvalersi di **unità locali fuori Regione** e che anche tali unità siano **considerate artigiane**. Attualmente, infatti, le suddette unità locali non vengono considerate tali, facendo venir meno l'unitarietà dell'impresa diretta e gestita dall'imprenditore artigiano. Si ritiene che all'impresa artigiana debba essere consentito di organizzare la propria attività anche attraverso unità locali senza che ciò vada ad alterare la qualifica artigiana delle stesse, poiché le attività ivi svolte continuano a far capo all'impresa artigiana nella sua globalità.

Il nuovo impianto normativo dovrà essere necessariamente accompagnato da un più agevole e coordinato **controllo sull'adempimento dell'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane**. Attualmente, infatti, molte sono le imprese che, pur avendo i requisiti artigiani, non effettuano la relativa iscrizione. A tal fine andrebbe assicurata l'interoperabilità delle banche dati delle amministrazioni pubbliche deputate a svolgere i controlli, garantendone anche l'effettività. A ciò si aggiunga che il disegno di revisione della disciplina e avrebbe ricadute molto positive anche in materia previdenziale, considerando che il settore dell'artigianato soffre a causa di una costante riduzione di iscrizioni che è alla base del grave disavanzo economico in cui versa la relativa gestione.

2. Micro-incentivi per lo "small business"

Alla luce della revisione in corso del sistema degli incentivi, sarebbe a nostro avviso opportuno individuare politiche agevolative specificamente dedicate allo *small business* (MPI), soprattutto con riferimento alle esigenze finanziarie di base per l'esercizio dell'attività, individuando una dotazione strutturale di risorse che possa consentire l'erogazione di credito di piccolo importo (fino a 150.000 euro) assistito da una quota di conto capitale (20%) e una quota di conto interessi, ripristinando strumenti già appartenuti in passato al portafoglio degli interventi agevolativi nazionali e poi, in parte, regionalizzati, con la conseguenza di svilirne o disperderne l'originaria finalità. Ciò consentirebbe di disporre di uno strumento omogeneo a livello nazionale, lasciando invece alle Regioni il compito di specializzare gli interventi agevolativi in relazione alle vocazioni produttive dei territori.

In secondo luogo, in un momento in cui prosegue la transizione verso l'economia digitale, è opportuno garantire alle micro e piccole imprese italiane l'accesso a uno strumento di incentivazione già apprezzato nel 2018 e denominato "voucher digitalizzazione", che ha rappresentato non solo l'opportunità di accesso a risorse immediate per le MPI ma anche un'opportunità per tutto il sistema economico in generale, poiché ha consentito alle imprese di

accedere a risorse di entità contenuta (in termini di aiuto, con importo non superiore a 10.000 euro) che ha rappresentato un vero e proprio volano, considerando l'entità dell'investimento diretto da parte delle imprese stesse, a fronte del *voucher* a fondo perduto garantito dallo Stato. L'esperienza del precedente *voucher* per la digitalizzazione è stata sicuramente positiva per le MPI e ha consentito a circa 90.000 imprese di beneficiarne. È stato così possibile, grazie alla facilità di accesso all'incentivo, investire risorse proprie, con un effetto moltiplicatore importante per l'economia del nostro Paese.

Accanto a quanto appena richiamato, inoltre, al fine di supportare il sistema delle MPI nei processi di internazionalizzazione, parrebbe opportuno anche in questo caso specializzare gli strumenti di agevolazione. Le micro e piccole imprese italiane competono infatti con successo sui mercati internazionali. Contrariamente al passato non ci si limita a vendere all'estero ma si punta oggi a consolidare la propria presenza internazionale attraverso la creazione di strutture di vendita qualificate e reti di fornitura di beni e servizi.

I mercati *target* per le MPI (escludendo la Russia per la guerra in corso) sono: per l'agroalimentare UE, UK, Cina, Area del Golfo, USA, Giappone, Canada e Corea del Sud; per l'arredo e complemento USA, Area caucasica, Giappone, Cina; per la moda: UE, UK, USA, Giappone, Cina; per l'oreficeria USA, MENASA ed Estremo oriente.

La piccola impresa è quindi in grado di internazionalizzarsi. Il 17% circa delle nostre imprese associate (su 400 mila manifatturiere) è stabilmente presente sui mercati esteri. Queste imprese hanno un fatturato variabile tra i 250 mila e i 3 milioni di euro e una media di 5-10 addetti. Il punto di forza è rappresentato dall'elevata qualità dei prodotti, dall'artigianalità, dall'innovazione e dalla capacità di adattamento e flessibilità.

Riteniamo quindi utile concentrare le risorse in interventi con carattere continuativo e strutturale a misura di micro e piccole imprese, su cui queste possano fare affidamento nella programmazione della loro attività.

Tra gli strumenti a supporto delle MPMI, il *voucher Digital Temporary Export Manager* è stato fondamentale e deve essere adeguato maggiormente alla natura delle MPI introducendo, accanto al *voucher* internazionalizzazione per la consulenza TEM della durata di 12 mesi, un'altra agevolazione "di ingresso" di durata limitata a 6 mesi e con una spesa minima ammissibile di 20 mila euro, anche prevedendo un'anticipazione sull'erogazione del contributo a fondo perduto.

Anche il *bonus export* digitale è stata un'ottima soluzione che andrebbe resa continuativa con uno stanziamento annuale.

Il *bonus* fiere resta lo strumento principale e fondamentale per supportare le MPI nella promozione sui mercati esteri, ma deve esserne ridotta l'entità, al fine di aumentare la platea dei soggetti. Anche in questo caso suggeriamo di renderlo continuativo impostandolo su un orizzonte pluriennale.

In generale per tutti gli strumenti auspichiamo una riserva per le piccole e microimprese pari almeno al 50% dello stanziamento per garantirne la partecipazione.

Da ultimo, la gestione di un sistema di agevolazioni dedicato allo *small business* richiederebbe la creazione di un "soggetto specializzato" funzionale a una distribuzione capillare e vicina ai territori che possa contare su un modello virtuoso e sistemico che, anche attraverso il coinvolgimento strutturato dei confidi e della rete di sportelli associativi, sia in grado di raggiungere capillarmente il

territorio e di parlare la stessa lingua delle imprese, avendo competenze ed *expertise* maturate a seguito della pluriennale attività svolta nell'accompagnamento del *business* delle imprese stesse.

3. Sostegno alla nascita e al trasferimento d'impresa

In un'economia come quella italiana, fondata sul dinamismo e sulla capillarità del suo tessuto imprenditoriale, **garantire la continuità delle imprese non è solo una questione economica, ma un impegno politico e sociale di primaria importanza**. Ogni anno in Italia si avviano centinaia di migliaia di nuove attività, ma altrettante cessano di esistere: non per mancanza di mercato, ma perché prive di strumenti adeguati ad affrontare un passaggio generazionale o un ricambio nella guida dell'impresa. Questo fenomeno, che si traduce nella perdita silenziosa di aziende sane e radicate nei territori, rappresenta un danno incalcolabile in termini di *know-how*, valore produttivo e coesione sociale, soprattutto nelle aree più fragili del Paese, dove ogni impresa è anche un presidio per il territorio e la comunità.

Secondo recenti indagini dalla fine del regime di neutralità fiscale per le cessioni di azienda nel 2004, il numero di imprese esistenti acquistate sul mercato si è dimezzato, e oggi solo il 6,6% degli under 40 che fanno impresa lo ha fatto rilevando un'attività già avviata. È evidente che le attuali regole fiscali non solo non incentivano la trasmissione d'impresa, ma la ostacolano. L'elevata imposizione, sia diretta che indiretta, penalizza tanto chi intende cedere quanto chi vorrebbe subentrare. In particolare, la tassazione delle plusvalenze generate durante l'attività e l'imposizione proporzionale su imposte di registro e tributi immobiliari disincentivano il passaggio di testimone proprio nel momento in cui sarebbe più necessario facilitare il ricambio.

Occorre allora cambiare paradigma. **Il passaggio d'impresa deve diventare un'opportunità di sviluppo, non un ostacolo burocratico o fiscale**. È necessario introdurre un regime agevolativo strutturato che da un lato renda fiscalmente neutra la cessione per chi vende e, dall'altro, renda sostenibile e attrattivo l'acquisto per chi subentra – in particolare per i giovani imprenditori.

Incentivare fiscalmente il passaggio mediante il riconoscimento della plusvalenza con aliquote ridotte, introdurre un super-ammortamento sui valori di avviamento e semplificare l'imposizione indiretta sono misure concrete e strategiche per favorire la trasmissione delle imprese in continuità e garantire la sopravvivenza di un patrimonio economico e culturale unico.

Sostenere chi subentra in un'impresa esistente significa anche premiare il coraggio di chi decide di mettersi in gioco non partendo da zero, ma valorizzando ciò che già c'è: competenze, relazioni, esperienza. È un modo intelligente e sostenibile di fare impresa, che consente di ridurre i rischi iniziali, velocizzare l'ingresso nel mercato e mantenere viva la memoria produttiva del Paese. Se vogliamo davvero costruire una politica industriale che guardi al futuro, dobbiamo iniziare da qui: favorire la continuità e proteggere ciò che funziona, per permettere a nuove energie di farlo crescere.

Regime fiscale di vantaggio per le nuove attività produttive

Riteniamo sia fondamentale introdurre un regime fiscale di vantaggio rivolto alle nuove imprese che, pur non potendo accedere al regime forfettario, meritano pari attenzione e supporto. Si tratta di un'azione di equità economica, che supera la logica delle agevolazioni a compartimenti stagni e riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale in sé.

In particolare, andrebbe valutata la proposta di prevedere **l'applicazione del regime agevolato entro un determinato limite di ricavi**, con una **determinazione analitica del reddito imponibile**

(differenza tra ricavi e costi) secondo le regole ordinarie del TUIR, sia nel regime semplificato per cassa che in quello ordinario per competenza, in base alla natura del soggetto.

Al reddito così determinato si applicherebbe, per i primi 5 anni dall'avvio dell'attività, **un'unica imposta sostitutiva** in luogo delle imposte tradizionali, comprese IRAP e addizionali locali. Un intervento semplice, efficace, giusto. Una scelta che rafforza la competitività delle Newco le aiuta a consolidarsi, a reinvestire utili, a generare occupazione stabile e qualificata.

Se vogliamo un'economia più dinamica, inclusiva e radicata nei territori, dobbiamo cominciare da qui: da chi oggi decide di scommettere sull'impresa come strumento di riscatto, innovazione e progresso.

Regime fiscale di vantaggio per il trasferimento d'impresa

In un Paese che ha necessità di difendere il proprio tessuto produttivo, non si può restare indifferenti di fronte alla perdita silenziosa di imprese che ogni anno chiudono i battenti per effetto del mancato passaggio generazionale. Dietro ogni serranda che si abbassa c'è una storia che si interrompe, un patrimonio di competenze, relazioni, lavoro e identità che rischia di andare perduto. È una crisi invisibile ma profonda, che tocca la spina dorsale della nostra economia: le piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che per decenni hanno generato ricchezza e stabilità sociale nei territori.

Anche su questo fronte occorre agire con determinazione. **Favorire la cessione d'azienda a nuove realtà imprenditoriali, soprattutto giovani e innovative, deve diventare una priorità nazionale.**

Questo significa, innanzitutto, intervenire con coraggio sul piano fiscale, riducendo gli ostacoli che oggi gravano sia su chi vende sia su chi acquista. Attualmente, infatti, l'onere tributario sulle cessioni d'azienda – tra tassazione delle plusvalenze per il cedente e imposizione indiretta per l'acquirente – scoraggia il ricambio e compromette la trasmissione del valore costruito nel tempo.

La proposta mira, dunque, a introdurre una fiscalità **incentivante per i trasferimenti d'impresa**, articolata in più direttrici:

- Per chi cede, rendere fiscalmente neutrale il trasferimento, evitando l'imposizione sulla plusvalenza legata all'avviamento;
- Per chi acquista, prevedere la possibilità di riconoscere fiscalmente la plusvalenza con l'applicazione di una imposta sostitutiva ridotta, e introdurre un super-ammortamento del 100% sui valori riconosciuti fiscalmente;
- Infine, ridurre l'imposizione indiretta prevedendo tassazione in misura fissa per imposta di registro, ipotecaria e catastale, vincolando la continuità aziendale per almeno cinque anni, sul modello già applicato ai conferimenti d'azienda.

Con queste misure, non solo si tutela il lavoro e il capitale umano esistente, ma si apre concretamente la strada a una nuova generazione di imprenditori, che potranno far ripartire attività già radicate, evitando sprechi e duplicazioni.

Dare futuro alle imprese che già esistono è, oggi, la forma più intelligente di sviluppo che possiamo promuovere. Un Paese moderno si riconosce anche dalla capacità di accompagnare il cambiamento, senza disperdere il valore costruito.